



Circolare n. 20/2025 RG

Roma, 19 giugno 2025

*Alle Organizzazioni territoriali  
Alle imprese associate*

**OGGETTO: Comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori di società – precisazioni.**

Con riferimento alla circolare inviata ieri, si precisa che la stessa è stata redatta sulla base della nota del MIMIT Prot. U.0043836 del 12 marzo 2025, che si allega.

La mancata possibilità di impiego di uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata per per l'amministratore e per l'eventuale impresa individuale dallo stesso posseduta deriva dalla necessità che il domicilio digitale sia univoco per ciascuna impresa.

Tale caratteristica è contenuta nella citata direttiva interministeriale, che richiede che il domicilio digitale dell'impresa sia “nella titolarità esclusiva della medesima”.

Ciò precluderebbe l'impiego dell'indirizzo di posta certificata, già comunicato alla Camera di commercio dal titolare di una ditta individuale, a nome della stessa persona che agisce, questa volta, in qualità di amministratore di una (o più) società.

L'incompatibilità sarebbe legata pertanto alla mancata univocità del domicilio digitale dell'impresa; per gli amministratori, invece, l'impiego del medesimo indirizzo per più società amministrate non viola tale principio, perché ciascuna di esse ha già un proprio domicilio digitale.

È evidente che la circolare del MIMIT non brilla per chiarezza: a parte lo stile elegante, sembra essere stata scritta senza pensare ai casi pratici che si possono verificare.

Sarà nostra cura informare le Associazioni su eventuali chiarimenti o proroghe del termine che deriva, come ammesso dallo stesso ministero, da disposizioni di natura interpretativa.

*Cordiali saluti*

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

Allegata nota MIMIT